

TI_GERICHTE 72.2016.213 vom 5. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2016.213_d20170505

FR: TI_GERICHTE 72.2016.213 du 5 mai 2017

IT: TI_GERICHTE 72.2016.213 del 5 maggio 2017

Regeste

Colpevoli di aver preso, in correità e conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione erano tali da mostrare che si accingevano a commettere una rapina. Abuso di licenza e di targhe. Rapina: refurtiva denunciata di CHF 60'000.00 e EUR 100'000.00

Erwägungen

E. 5

maggio 2017/sg Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise criminali composta da: giudice Marco Villa, Presidente GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere Anna Giamboni, vicecancelliera sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero pubblico e in qualità di accusatori privati ACPR 1 ACPR 4 patrocinata dall'avv. RAAP 1 e in qualità di terzo aggravato TEAG 1 patrocinata dall'avv. RAAP 2 contro IM 1 rappresentato dall'avv. DUF 1 in carcerazione preventiva dal 14.5.2016 al 30.8.2016 (109 giorni) e posto in anticipata esecuzione della pena dal 31.8.2016 IM 2 rappresentato dall'avv. DUF 2 in carcerazione preventiva dal 14.5.2016 al 12.9.2016 (122 giorni) e posto in anticipata esecuzione della pena dal 13.9.2016 IM 3 rappresentato dall'avv. DUF 3 in carcerazione preventiva dal 14.5.2016 al 28.9.2016 (138 giorni) e posto in anticipata esecuzione della pena dal 29.9.2016 IM 4, rappresentato dall'avv. DUF 4 in carcerazione estradizionale dal 17.5.2016 al 1.2.2017 (261 giorni), in carcerazione preventiva dal 2.2.2017 al 21.2.2017 (20 giorni) e posto in anticipata esecuzione della pena dal 22.2.2017 imputati, a norma dell'atto d'accusa nr. 180/2016 del 26.11.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di A. IM 2 e IM 3 1. rapina aggravata siccome hanno eseguito la rapina come associati a una banda intesa a commettere furti o rapine, nella quale ognuno aveva il proprio ruolo, banda composta da IM 2, IM 3 e _____, e agendo in correità con tale " _____ / _____ / _____ " e terza persona ignota, siccome per compiere la rapina si sono muniti di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa, poi utilizzata dagli autori materiali durante la rapina, nonché per avere, per commettere il furto, usato violenza contro una persona e minacciata di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, e meglio per avere, il 30 marzo 2016, verso le ore 10:00 circa, ad _____, in _____ dinnanzi al numero civico 42, sottratto denaro contante per un importo denunciato di CHF 60'000.- e Euro 100'000.- a danno della ACPR 4 (refurtiva non recuperata), rispettivamente del portavalori _____, e più precisamente, individuando, nel corso del mese di novembre 2015, IM 4 e IM 2, l'obiettivo nel portavalori della ACPR 4, e, nei mesi successivi, pedinandolo durante i tragitti di consegna e ritiro di denaro sulla tratta _____ - _____, coinvolgendo IM 4 e IM 2, IM 3 che a sua volta prendeva parte ad alcuni pedinamenti del portavalori, reclutando poi IM 3, in un esercizio pubblico di

_____ (I), tale “_____ / _____ / _____”, tuttora non identificato, esponendo IM 2 a quest’ultimo, durante un successivo incontro avvenuto nel mese di marzo 2016 a _____ (I), il loro piano che consisteva nel rapinare un portavalori che circolava in Svizzera solo e disarmato a bordo di un’automobile non blindata, e indicandogli che il suo compito sarebbe stato quello di eseguire materialmente la rapina, reclutando “_____ / _____ / _____”, a sua volta, un secondo autore materiale, tuttora non identificato, incontrandosi quindi la mattina del 29.03.2016, in un esercizio pubblico di _____ (I), IM 3, IM 2, IM 4 e tale “_____ / _____ / _____”, raggiungendo poi tutti e quattro _____, IM 4 e IM 3 a bordo di _____, IM 2 e tale “_____ / _____ / _____” a bordo del veicolo Smart targato (I) _____, mostrando quindi IM 4, IM 2 e IM 3 a tale “_____ / _____ / _____” la sede della ACPR 4, il veicolo del portavalori, l’itinerario percorso da quest’ultimo sino ad _____ e più precisamente sino all’ufficio cambio _____, nonché indicandogli le possibili vie di fuga verso l’Italia attraverso i valichi doganali di _____ e _____, incontrandosi poi tutti e quattro, dopo predetto sopralluogo, in un esercizio pubblico di _____ (I), dove discutevano ulteriormente i dettagli della rapina, recandosi IM 2 e IM 3, la medesima sera, a _____ (I) in _____ dove reperivano il motoveicolo Yamaha T-Max, condotto e poi parcheggiato da IM 2 a _____ (I), procurandosi gli ignoti autori materiali una pistola e un taser, radunandosi quindi, la mattina del 30.03.2016, a _____ (I), IM 2, IM 3 e i due autori materiali, raggiungendo poi _____ (I), dove recuperavano il motoveicolo ivi lasciato la sera precedente da IM 2, al quale quest’ultimo applicava una targa ticinese da lui precedentemente sottratta e alterata, e consegnava agli autori materiali due caschi, recandosi nel mentre IM 4 in Svizzera a bordo del veicolo Renault Clio targato (I) _____, e transitando successivamente in uscita attraverso il valico doganale di _____ segnalando così ai correi l’assenza di controlli delle Guardie di confine rispettivamente di Polizia, entrando quindi in Svizzera attraverso predetto valico doganale il motoveicolo Yamaha T-Max condotto da tale “_____ / _____ / _____”, IM 3 e il secondo autore materiale a bordo del veicolo Kia Cee’d targato (I) _____, IM 2 a bordo del veicolo Smart targato (I) _____ e di nuovo IM 4, dirigendosi quindi IM 4 verso la sede della ACPR 4 per controllare il passaggio del portavalori, mentre IM 2, IM 3 e gli autori materiali si dirigevano al “parcheggio _____” ad _____, dirigendosi poi IM 2, dopo essere stato al “parcheggio _____”, a sua volta verso _____, dove notava e agganciava il portavalori presso la stazione FFS e lo pedinava, mettendo IM 3 a disposizione del secondo autore materiale un paio di guanti di sua proprietà, avvisando quindi IM 2 IM 3 e gli autori materiali della partenza del portavalori in direzione di _____, dirigendosi quindi IM 4 verso _____ dove precedeva gli autori materiali nell’avvicinamento nei pressi dell’ufficio cambio _____, dirigendosi poi IM 3 verso _____ sul versante italiano, monitorando da lì il valico doganale e il successivo arrivo degli autori materiali, spostandosi quindi gli autori materiali in prossimità dell’ufficio cambio _____ e appostandosi in attesa dell’arrivo del portavalori, raggiungendolo, al suo arrivo, da tergo a bordo del motoveicolo, posizionando il mezzo dietro l’automobile del portavalori _____, scendendo dal motoveicolo il secondo autore materiale e dirigendosi verso _____ appena quest’ultimo scendeva dall’automobile, ponendosi di fronte a lui, minacciandolo puntandogli contro la pistola all’altezza del petto, afferrandogli e strappandogli di mano la borsa contenente il denaro contante, raggiungendo poi “_____ / _____ / _____” che l’attendeva a bordo del motoveicolo pronto

per la fuga, che nel frattempo si era spostato poco più avanti, dandosi quindi i due alla fuga con la refurtiva in direzione _____, transitando nel contempo IM 2 dinnanzi all'ufficio cambio _____ assistendo alla rapina, rientrando in Italia pure lui, attraverso il valico doganale di _____, abbandonando gli autori materiali il motoveicolo a _____ (I) dove venivano inizialmente caricati sull'automobile condotta da IM 4, per poi dividersi nuovamente tra le automobili condotte da IM 4 e da IM 3, incontrandosi quindi tutti e cinque a _____ (I) dove avveniva la spartizione della refurtiva; fatti avvenuti : nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto : dall'art. 140 cifre 1, 2 e 3 cpv. 1 CP; B. IM 1, IM 2 e IM 3 2. atti preparatori punibili alla rapina per avere, a _____ e dintorni, nel periodo novembre 2015 – 14 maggio 2016, IM 1, IM 2 e IM 3, preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche e organizzative la cui natura ed estensione erano tali da mostrare che si accingevano, in correatà con IM 4 e _____, a commettere una rapina ai danni della _____ di via dei _____ a _____, e meglio per avere, - effettuato, a partire dal mese di novembre 2015, IM 2 e IM 4, sopralluoghi e pedinamenti individuando quali iniziali possibili obiettivi di rapina i veicoli VW Golf sostituito dal veicolo Citroën C3 targato (I) _____ in uso a _____, e il veicolo Ford B-Max targato TI _____ in uso al portavalori della _____, _____; - coinvolto IM 2 e IM 4, IM 3, discutendo quindi il trio in merito ai possibili obiettivi individuati, giungendo alla conclusione che avrebbero necessitato di un autore materiale per commettere la rapina ai danni del portavalori della _____; - procurandosi IM 2 e IM 3 nuovi telefoni cellulari utilizzati per comunicare tra di loro; - proposto quindi IM 3, nel corso del mese di aprile 2016, durante un incontro avvenuto a _____ (I) in _____, a IM 1 di effettuare una rapina in Svizzera, e spiegandogli poi IM 2, durante un successivo incontro, il loro piano che consisteva nel rapinare un portavalori in Svizzera che circolava solo e disarmato a bordo di un'automobile non blindata; - incontrandosi, il 18.04.2016, in un esercizio pubblico di _____ (I), IM 2, IM 3 e IM 4, raggiungendo successivamente _____ dove effettuavano un sopralluogo nei pressi della sede della _____, pedinando IM 4 il portavalori e radunandosi il trio, al termine del pedinamento, presso il Bar _____; - incontrandosi nuovamente il 19.04.2016, in un esercizio pubblico di _____ (I), IM 2, IM 3 e IM 4, raggiungendo successivamente _____ dove effettuavano un sopralluogo nei pressi della sede della _____, pedinando IM 4 il portavalori e radunandosi il trio, al termine del pedinamento, nei pressi del Bar _____; - incontrandosi, il 23.04.2016, in un esercizio pubblico di _____ (I), IM 2, IM 3, IM 4, IM 1, _____ e una terza persona ignota, da lì raggiunto _____, transitando dapprima i tre veicoli a loro in uso " in carovana " dinnanzi alla sede della _____, e poi IM 1 e il fratello _____ a piedi seguiti a breve distanza da IM 3 e la terza persona, suggerendo IM 1 di colpire il portavalori non appena lasciava la sede della _____, chiedendo quindi a IM 4 di mostrargli il valico più vicino, mostrando quindi IM 4 a IM 1 il tragitto che conduce attraverso il confine verde dalla Svizzera all'Italia, raggiungendo così a piedi gli altri quattro che nel frattempo avevano lasciato la Svizzera e li attendevano a _____ (I) nei pressi del cimitero; - reclutato IM 1 a sua volta _____ proponendogli di fungere da autista durante la rapina al portavalori, indicandogli che il suo compito sarebbe stato quello di condurlo in loco e lì di mantenersi pronto alla fuga a rapina avvenuta; - incontrandosi, il 3.05.2016, in un esercizio pubblico di _____ (I), IM 3, IM 4, IM 1 e _____, dove discutevano della rapina da perpetrate in Svizzera, da lì raggiunto _____ attraverso il valico di

_____, transitando poi le automobili dinanzi alla sede della _____ dove vi era parcheggiato il veicolo del portavalori, lasciando poi tutti quanti la Svizzera attraverso il valico doganale di _____; - effettuato IM 4, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2016 e il 14 maggio 2016, numerosi sopralluoghi nei pressi della _____ e pedinamenti del portavalori durante le consegne; - confermato la sera dell'11.05.2016, IM 3 a _____ l'incontro previsto per il sabato successivo alle ore 11:00; - incontrandosi quindi, sabato 14.05.2016, in un esercizio pubblico di _____ (I), IM 2, IM 3, IM 4, IM 1 e _____, da lì raggiunto _____, e più precisamente i posteggi nei pressi del campo di calcio, transitando poi IM 1 e _____ a piedi dinanzi alla sede della _____ e sostando alcuni minuti a qualche decina di metri dalla medesima, tornando poi da IM 4, IM 2, IM 3 e partendo tutti alla volta dell'Italia, IM 2 e IM 1 a bordo della VW Golf, IM 4, _____ e IM 3, a bordo della KIA Cee'd, lasciando quest'ultimo IM 4 e _____ nei pressi del valico di _____, e più precisamente sulla strada che conduce al confine verde che IM 4 mostrava a _____; fatti avvenuti : nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto : dall'art. 260bis cpv. 1 lett. d) CP; C. IM 2 3. abuso della licenza e delle targhe (appropriazione illegale di targhe di controllo) per essersi, a _____ presso l'autosilo _____, nel periodo compreso tra il 12 e il 19 marzo 2016, illecitamente appropriato della targa di controllo TI _____ intestata a _____, asportandola dal motoveicolo Piaggio Beverly di _____, allo scopo di cederne l'uso a terzi, segnatamente di applicarla sul motoveicolo Yamaha T-Max utilizzato dagli autori materiali della rapina di cui al punto 1 del presente AA.; fatti avvenuti : nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto : dall'art. 97 cpv. 1 lett. g) LCStr; ed inoltre, IM 4, imputato singolarmente, a norma dell'atto d'accusa nr. 26/2017 del 6.3.2017 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di rapina aggravata siccome ha eseguito la rapina come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine, nella quale ognuno aveva il proprio ruolo, banda composta da IM 2, IM 3 e IM 4, e agendo in correttezza con tale "_____/_____/_____" e terza persona ignota, siccome per compiere la rapina si sono muniti di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa, poi utilizzata dagli autori materiali durante la rapina, nonché per avere, per commettere il furto, usato violenza contro una persona e minacciata di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, e meglio per avere, il 30 marzo 2016, verso le ore 10:00 circa, ad _____, in _____ dinanzi al numero civico _____, sottratto denaro contante per un importo denunciato di CHF 60'000.- e EUR 100'000.- a danno della ACPR 4 (refurtiva non recuperata), rispettivamente del portavalori _____, e più precisamente, individuando, nel corso del mese di novembre 2015, IM 4 e IM 2, l'obiettivo nel portavalori della ACPR 4, e, nei mesi successivi, pedinandolo durante i tragitti di consegna e ritiro di denaro sulla tratta _____ - _____, coinvolgendo IM 4 e IM 2, IM 3 che a sua volta prendeva parte ad alcuni pedinamenti del portavalori, reclutando poi IM 3, in un esercizio pubblico di _____ (I), tale "_____/_____/_____", tuttora non identificato, esponendo IM 2 a quest'ultimo, durante un successivo incontro avvenuto nel mese di marzo 2016 a _____ (I), il loro piano che consisteva nel rapinare un portavalori che circolava in Svizzera solo e disarmato a bordo di un'automobile non blindata, e indicandogli che il suo compito sarebbe stato quello di eseguire materialmente la rapina, reclutando "_____/_____/_____", a sua volta, un secondo autore materiale, tuttora non identificato, incontrandosi quindi la mattina del 29.03.2016, in un esercizio pubblico di _____ (I), IM 3, IM 2, IM 4 e tale "_____/_____/_____", raggiungendo poi tutti e quattro _____, IM 4 e IM 3 a

bordo del veicolo Lancia Y targato (I) _____, IM 2 e tale “ _____ / _____ / _____ ” a bordo del veicolo Smart targato (I) _____, mostrando quindi IM 4, IM 2 e IM 3 a tale “ _____ / _____ / _____ ” la sede della ACPR 4, il veicolo del portavalori, l’itinerario percorso da quest’ultimo sino ad _____ e più precisamente sino all’ufficio cambio _____, nonché indicandogli le possibili vie di fuga verso l’Italia attraverso i valichi doganali di _____ e _____, incontrandosi poi tutti e quattro, dopo predetto sopralluogo, in un esercizio pubblico di _____ (I), dove discutevano ulteriormente i dettagli della rapina, recandosi IM 2 e IM 3, la medesima sera, a _____ (I) in _____ dove reperivano il motoveicolo Yamaha T-Max, condotto e poi parcheggiato da IM 2 a _____ (I), procurandosi gli ignoti autori materiali una pistola e un taser, radunandosi quindi, la mattina del 30.03.2016, a _____ (I), IM 2, IM 3 e i due autori materiali, raggiungendo poi _____ (I), dove recuperavano il motoveicolo ivi lasciato la sera precedente da IM 2, al quale quest’ultimo applicava una targa ticinese da lui precedentemente alterata, e consegnava agli autori materiali due caschi, recandosi nel mentre IM 4 in Svizzera a bordo del veicolo Renault Clio targato (I) _____, e transitando successivamente in uscita attraverso il valico doganale di _____ segnalando così ai correi l’assenza di controlli delle Guardie di confine rispettivamente di Polizia, entrando quindi in Svizzera attraverso predetto valico doganale il motoveicolo Yamaha T-Max condotto da tale “ _____ / _____ / _____ ”, IM 3 e il secondo autore materiale a bordo del veicolo Kia Cee’d targato (I) _____, IM 2 a bordo del veicolo Smart targato (I) _____ e di nuovo IM 4, dirigendosi quindi IM 4 verso la sede della ACPR 4 per controllare il passaggio del portavalori, mentre IM 2, IM 3 e gli autori materiali si dirigevano al “parcheggio _____” ad _____, dirigendosi poi IM 2, dopo essere stato al “parcheggio _____”, a sua volta verso _____, dove notava e agganciava il portavalori presso la stazione FFS e lo pedinava, mettendo IM 3 a disposizione del secondo autore materiale un paio di guanti di sua proprietà, avvisando quindi IM 2 IM 3 e gli autori materiali della partenza del portavalori in direzione di _____, dirigendosi quindi IM 4 verso _____ dove precedeva gli autori materiali nell’avvicinamento nei pressi dell’ufficio cambio _____, dirigendosi poi IM 3 verso _____ sul versante italiano, monitorando da lì il valico doganale e il successivo arrivo degli autori materiali, spostandosi quindi gli autori materiali in prossimità dell’ufficio cambio _____ e appostandosi in attesa dell’arrivo del portavalori, raggiungendolo, al suo arrivo, da tergo a bordo del motoveicolo, posizionando il mezzo dietro l’automobile del portavalori _____, scendendo dal motoveicolo il secondo autore materiale e dirigendosi verso _____ appena quest’ultimo scendeva dall’automobile, ponendosi di fronte a lui, minacciandolo puntandogli contro la pistola all’altezza del petto, afferrandogli e strappandogli di mano la borsa contenente il denaro contante, raggiungendo poi “ _____ / _____ / _____ ” che l’attendeva a bordo del motoveicolo pronto per la fuga, che nel frattempo si era spostato poco più avanti, dandosi quindi i due alla fuga con la refurtiva in direzione _____, transitando nel contempo IM 2 dinnanzi all’ufficio cambio _____ assistendo alla rapina, rientrando in Italia pure lui, attraverso il valico doganale di _____, abbandonando gli autori materiali il motoveicolo a _____ (I) dove venivano inizialmente caricati sull’automobile condotta da IM 4, per poi dividersi nuovamente tra le automobili condotte da IM 4 e da IM 3, incontrandosi quindi tutti e cinque a _____ (I) dove avveniva la spartizione della refurtiva; fatti avvenuti : nelle circostanze di tempo e di luogo indicate; reato previsto :

dall'art. 140 cifre 1, 2 e 3 cpv. 1 CP; 2. abuso della licenza e delle targhe (appropriazione illegale di targhe di controllo) per essersi, il 14 marzo 2016, a _____ in via _____, illecitamente appropriato della targa di controllo TI _____ intestata a _____, asportandola dallo scooter Yamaha YP400 di proprietà di quest'ultimo, allo scopo di cederne l'uso a terzi, segnatamente di alterarla e applicarla sul motoveicolo Yamaha T-Max utilizzato dagli autori materiali della rapina di cui al punto 1 del presente AA; fatti avvenuti : nelle circostanze di tempo e di luogo indicate; reato previsto : dall'art. 97 cpv. 1 lett. g) LCStr; Presenti: _____ - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'imputato IM 1, assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1; - l'imputato IM 2, assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 2; - l'imputato IM 3, assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 3; - l'imputato IM 4, assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 4; - l'avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell'accusatrice privata ACPR 4; - il terzo aggravato TEAG 1, assistita dal patrocinatore di fiducia avv. RAAP 2. Espletato il pubblico dibattimento: mercoledì 3 maggio 2017, dalle ore 09:39 alle ore 18:43; giovedì 4 maggio 2017, dalle ore 09:30 alle ore 11:20; venerdì 5 maggio 2017, dalle ore 14:39 alle ore 15:41. Evase le seguenti questioni: I. Verbale del dibattimento: Le parti danno atto che in questa sede l'avv. DUF 3 interviene anche quale patrocinatore di fiducia di TEAG 1, terzo aggravato. Richiamato il doc. TPC 27 il Presidente e le parti si danno reciprocamente atto che _____ e _____ non sono accusatori privati. Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche: atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016 - a pag. 1, riferendosi alla carcerazione preventiva di IM 1, si sostituisce in totale 140 giorni con 109 giorni; - al punto A1, a pag. 2, al titolo di reato, si aggiunge subordinatamente semplice; - a pag. 5, al reato, si aggiunge alla n. 1 dell'art. 140 CP il cpv. 1; - al punto B2, a pag. 5, richiamati i verbali d'interrogatorio PP IM 1 10.6.2016 a pag. 2 da riga 10 ("ADR che non...") a riga 13 ("...colombe di Pasqua") e di confronto IM 2 / IM 1 8.8.2016 a pag. 4 da riga 42 ("Oltretutto gli incontri") a riga 45 ("li conoscevo ancora"), si sostituisce nel periodo novembre 2015 - 14 maggio 2016, IM 1, IM 2 e IM 3 con nel periodo novembre 2015 / 14.5.2016, IM 2 e IM 3 e nel periodo marzo 2016 / 14.5.2016, IM 1 - ai sequestri, a pag. 7 e 8, richiamato l'AI 153 e i verbali d'interrogatorio PS IM 2 31.5.2016 a pag. 10 da riga 30 ("All'interno della...") a riga 33 ("...altro da dire") e IM 1 8.6.2016 a pag. 2 da riga 23 ("Gli interroganti mi...") a riga 28 ("...tolto io prima"), si tolgono da IM 2 1 giacca di colore nero (rep. nr. 48960) e 1 camicia a quadretti (rep. nr. 48961) che sono aggiunti agli oggetti sotto sequestro di IM 1; atto d'accusa 26/2017 del 6.3.2017 - a pag. 1, al titolo di reato di aggiunge 1 rispettivamente subordinatamente semplice; - al punto 1, a pag. 4, al reato, si aggiunge alla n. 1 dell'art. 140 CP il cpv. 1. Le parti si dichiarano d'accordo con queste correzioni e i due atti d'accusa sono modificati di conseguenza. Il Presidente, richiamati i punti A.1 a pag. 3 dell'atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016 e 1 a pag. 2 dell'atto d'accusa 26/2017 del 6.3.2017 dove è stato indicato "procurandosi gli ignoti autori materiali una pistola e un taser", preso atto che a pag. 4 dell'atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016 e a pag. 3 dell'atto d'accusa 26/2017 del 6.3.2017 è stato indicato "minacciandolo puntandogli contro la pistola all'altezza del petto", chiede al PP che cosa intende per pistola, in altre parole se si è trattato di un'arma da fuoco, di una giocattolo o del dispositivo elettroshock in sequestro. R PP : che per i due atti d'accusa, per la commissione della rapina è stata utilizzata una pistola vera senza colpi e non il taser trovato nel baule della moto. I motivi per i quali sono giunta a questa conclusione li esporrò nella mia requisitoria. II. Verbale di interrogatorio Visto le odierne risultanze dibattimentali, richiamato l'art. 344 CPP per analogia, il Presidente precisa

l'accusa nei confronti di IM 2 (punto C.3 dell'atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016) e di IM 4 (punto 2 dell'atto d'accusa 26/2017 del 6.3.2017) estendendola all'ipotesi di reato di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. e) LCStr. per avere alterato o contraffatto le interessate due targhe di controllo per farne uso. Viene chiesto alle parti se in merito a quanto sopra intendono pronunciarsi già in questa sede e le stesse dichiarano che, se del caso, lo faranno al più tardi al momento della discussione. Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dei due atti d'accusa. Inizia ripercorrendo i fatti. Essi sono in parte ammessi dagli imputati. In merito all'aggravante dell'arma precisa che sia la vittima _____ sia il suo accompagnatore _____ hanno riferito della presenza di una pistola. Dalle dichiarazioni degli imputati e dal ritrovamento del taser ancora acceso, quindi pronto all'uso, si evince che il terzetto ha messo a disposizione degli autori materiali il taser. Tuttavia dalle dichiarazioni di _____ e _____ emerge che gli autori materiali si sono dotati di una pistola per fare il colpo. La PP dubita che gli imputati non conoscessero le modalità con cui gli autori materiali avrebbero proceduto nonostante essi abbiano sostenuto il contrario. Al terzetto non poteva non importare delle modalità della rapina dal momento in cui sono stati loro a organizzare il colpo e a dare indicazioni agli autori materiali. Quindi gli imputati sapevano che gli autori materiali si erano dotati di una pistola e a loro andava bene così. Per quanto riguarda gli atti preparatori, dagli accertamenti risulta che gli accusati hanno operato diversi sopralluoghi e che è stato mostrato il valico più vicino. Si sono riscontrate similitudini con la rapina del 30.3.2016 quali i componenti della banda, i telefoni dedicati, i mezzi adoperati per i sopralluoghi intestati ai loro famigliari così da non poter risalire agli imputati e gli incontri svolti. La PP contesta che gli accusati non fossero interessati poiché se così fosse stato non avrebbero più fatto dei sopralluoghi. IM 2, IM 3 e IM 4 si sarebbero occupati dell'organizzazione e avrebbero fornito il mezzo come nella prima rapina e come avrebbero fatto se avessero deciso di colpire la Citroën. Inoltre IM 1 è entrato in Svizzera per vedere le strade e i luoghi come accaduto per la prima rapina. Infine è possibile che i tre abbiano deciso di fornire agli autori materiali le informazioni sul portavalori solo il giorno prima di commettere la rapina. Per la targa non capisce perché oggi IM 4 ha detto di averla trovata mentre a verbale ha dichiarato di averla rubata. Passando al diritto, gli elementi per la rapina aggravata sono adempiuti. È stata usata una pistola vera contro _____ e per effetto di questa minaccia egli non ha opposto resistenza. L'aggravante dell'arma è data dalla presenza della pistola e del taser. La PP sostiene che il taser sia un'arma pericolosa se usata su persone sotto l'effetto di stupefacenti o con problemi al sistema circolatorio. A questo proposito richiama pag. 7 del Rapporto del Consiglio federale sulla valutazione di dispositivi inabilitanti. Secondo la giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 140 n. 2 CP è sufficiente una messa in pericolo astratta. Qui abbiamo un taser che è un'arma pericolosa ed era acceso. Per l'aggravante della banda, dagli atti risulta che ognuno aveva il proprio compito. Siamo in presenza di un trio affiatato e rodato composto da persone con esperienza e accorte al punto tale da avere autori materiali diversi. Per quanto attiene agli atti preparatori ci sono elementi concreti che dimostrano che il comportamento degli imputati abbia superato la soglia del solo pensiero. Secondo la giurisprudenza non è necessario che ci sia un'organizzazione definita nel dettaglio. Gli imputati hanno preso concrete disposizioni tecniche ovvero le osservazioni, i sopralluoghi e i pedinamenti, avevano trovato gli autori materiali e mostrato loro i valichi doganali. Il fatto che IM 1 dica che non si sarebbe più fatto nulla perché _____ si voleva tirare in dietro non è da considerare come desistenza in quanto subordinata alla volontà di un terzo. Per quanto attiene alla pena

va detto che la colpa degli accusati è grave. Essi hanno agito da veri professionisti, lasciando nulla o poco al caso. Tanto è stata facile la prima rapina che hanno deciso di commetterne un'altra. I correi hanno agito a scopo di lucro alla ricerca di un facile guadagno. Nonostante adulti non si sono trattiene. Le loro ammissioni sono da relativizzare in quanto avvenute davanti all'evidenza delle risultanze. Vi è assenza di pentimento o di ravvedimento per quanto successo. Inoltre pesano i numerosi precedenti penali per reati commessi in Italia. Tutto ciò considerato la prognosi non può che essere negativa per tutti e quattro gli imputati. Di conseguenza postula per IM 2 e per IM 3 una pena detentiva di 4 anni da espiare, per IM 4 una pena detentiva di 3 anni da espiare e per IM 1, visto la sua ultima condanna, una pena detentiva di 18 mesi interamente da espiare; - l'avv. RAAP 2, rappresentante del terzo aggravato TEAG 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: richiama la sua istanza e le dichiarazioni di IM 3 secondo le quali l'automobile è stata pagata dalla moglie, il debito è a nome suo. L'ha acquistata per utilizzarla lei, non guidandola ritenuto che non può ma facendosi portare dove occorre. In conclusione chiede che la vettura venga restituita alla signora TEAG 1; - l'avv. DUF 4, difensore dell'imputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre brevemente la vita di IM 4 trascorsa in un ambiente di contrabbandieri. Egli è una persona non violenta o pericolosa. I fatti riguardanti la rapina del 30.3.2016 sono sostanzialmente ammessi con qualche riserva. La difesa contesta l'aggravante dell'arma. Il suo assistito non sapeva della presenza di un'arma da fuoco o di un'arma pericolosa, se fosse stato il caso non avrebbe partecipato. Il colpo doveva consistere semplicemente nello strappare la borsa alla vittima. Le modalità di azione sono state decise dagli autori materiali. Inoltre la vittima e il suo accompagnatore possono aver confuso il taser con una pistola a causa della simile forma. Contestata è pure l'aggravante della banda che necessita l'intenzione da parte degli autori di commettere più furti o rapine. Dall'atto d'accusa non risulta questa intenzione. Il legame fra i correi non è da ritenersi pericoloso né vi era una pianificazione. Tuttalpiù è dovuto alle circostanze d'indigenza che a una questione di organizzazione. Il difensore spiega che il diritto penale italiano opera una distinzione fra rapina e furto con strappo, per quest'ultimo la violenza è esercitata sull'oggetto e non sulla persona a differenza della rapina. L'agire di IM 4 non può essere ritenuto pericoloso. Durante lo svolgimento della rapina guidava e faceva da apripista, non era né pronto né disposto a intervenire nella rapina. Egli non ha contribuito in modo determinante. Per quanto riguarda l'abuso della licenza ha riconosciuto l'imputazione. IM 4 con il tempo ha contratto diversi debiti. Egli ha delinquito non a scopo di lucro bensì per bisogno. Per la commisurazione della pena il difensore ritiene debba essere tenuto conto dei seguenti elementi. L'imputato non era pronto a intervenire, non sapeva dell'arma, non ha ricorso alla violenza, la sua parte del bottino ammonta a soli euro 15'000.-, ha agito in stato d'indigenza, non appena estradato ha spiegato e ammesso le sue colpe e la gravità dell'atto nonché si è assunto la propria responsabilità. Occorre inoltre tenere in considerazione la detenzione già fatta compresa quella estradizionale e gli arresti domiciliari, oltre che della sua età. I precedenti in Italia vanno contestualizzati e rapportati alla sua precedente vita da contrabbandiere. La difesa sostiene che vi siano le circostanze particolarmente favorevoli per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena con un periodo di prova di 5 anni come effetto dissuasivo. Una pena totalmente da espiare sarebbe iniqua e ne impedirebbe la risocializzazione. Sull'entità della pena segnala che per casi recenti di rapina ben più gravi di quelli in oggetto sono state inflitte condanne più lievi rispetto alla pena richiesta dal PP. In considerazione di tutto ciò postula in via principale una massiccia riduzione della pena proposta dall'accusa che non ecceda i 16 mesi di

detenzione sospesi per un periodo di prova di 5 anni in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CP, in via subordinata una massiccia riduzione della pena detentiva chiesta dal PP parzialmente sospesa con un periodo di prova di 5 anni e che la parte da spiare non superi la durata della carcerazione estradizionale e preventiva subita in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 43 CP;

- all'avv. DUF 2, difensore dell'imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre la vita del suo assistito, le difficoltà economiche in cui si è trovato da cui i suoi precedenti penali che nulla hanno a che vedere con armi e violenza. Per l'imputato s'intravedono buone prospettive, la moglie è disposta a riprenderlo, c'è la possibilità di cominciare un lavoro serio e le figlie ora sono sistemate. Egli ha ammesso e collaborato. Per la rapina la difesa contesta la presenza di una pistola, sia perché il suo difeso è contrario alle armi e sia perché l'idea era quella di fare uno scippo. Gli imputati non erano presenti dunque non sanno cosa sia stato usato. Combinando la risultanza del taser, le dichiarazioni delle vittime in merito a una pistola e la forma di questo taser che richiama quella di una pistola si può concludere che le vittime possano aver confuso il dispositivo elettroshock con una pistola. È sufficiente che ci sia un insormontabile dubbio per ritenere che la pistola non c'era, ciò che è il caso. La difesa non contesta l'aggravante dell'arma per la presenza del taser, tuttavia va ritenuta la gravità minima poiché della pericolosità del dispositivo non vi è nulla agli atti. Contesta invece l'aggravante della banda, essendo da ritenere solo la semplice correttezza tra gli imputati. Nega che gli accusati formassero una squadra affiatata dove ognuno aveva il proprio compito e che avevano intenzione di commettere più furti o rapine. Ognuno ha fatto ciò che in quel momento poteva fare. Cercavano solo di fare un colpo e solo quando è andato bene hanno deciso di farne un altro. Dunque al momento della prima rapina non erano una banda. Inoltre visto che IM 4 non può essere giudicato per gli atti preparatori e non gli può essere imputata la banda, per parità di trattamento lo stesso risultato deve valere anche per gli altri imputati. In merito agli atti preparatori questi non sussistono data la mancanza di un piano e di disposizioni tecniche e organizzative, ritenuto come gli accusati non si accingessero a commettere una rapina. Non vi era nulla di concreto, l'obiettivo, il luogo di esecuzione e il mezzo da utilizzare non erano stati stabiliti. Come disposizione tecnica vi è solo l'acquisto di telefoni. Come disposizione organizzativa invece solo l'osservazione di luoghi che non è sufficiente. Dai verbali risulta che gli imputati avevano abbandonato l'idea di colpire la _____. Per quanto riguarda l'abuso della licenza e delle targhe ci si rimette al prudente giudizio della Corte. Per la commisurazione della pena va detto che per la rapina vi è una certa gravità oggettiva dato il bottino di una certa rilevanza e l'aggravante dell'arma. Tuttavia l'azione è stata veloce e indolore, l'arma usata è un taser che è meno grave di un'arma da fuoco o di un'arma da taglio e anche se gli autori erano in cinque chi ha eseguito materialmente la rapina era uno solo. Perciò va ritenuta la gravità minima di un anno dell'aggravante. Il suo assistito è stato spinto dalle difficoltà finanziarie e dalla volontà di riprendere il ruolo di capo famiglia. Invoca il sincero pentimento come attenuante generica. Considerato quanto sopra postula per il reato di atti preparatori l'assoluzione, in via subordinata l'errore sull'illiceità ex art. 21 CP in quanto in Italia non sono punibili. Per la rapina aggravata chiede una pena che non ecceda i 18 mesi dei quali 6 da sospendere per un periodo di prova di 4 anni;

- l'avv. DUF 3, difensore dell'imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: espone la vita dell'imputato. Dopo i debiti riscontrati si è fatto ingolosire, non si rendeva conto che stava facendo del male a qualcuno. Per quanto riguarda la rapina la difesa contesta le aggravanti. In primo luogo è sicuramente possibile che le vittime abbiano confuso il taser con una pistola. IM 3 sostiene che era contro l'uso di armi,

non voleva che qualcuno si facesse male. Egli non ne sapeva molto di questa scarica elettrica, non doveva essere un taser ma una di quelle utilizzate per calmare i cani o i bovini. Non si sa nemmeno se questa funzionasse e che conseguenze avrebbe avuto su una persona, perciò occorre tenere conto dell'innocuità di questo dispositivo. Ritiene che non debba essere riconosciuta l'aggravante dell'arma almeno in virtù del principio in dubio pro reo. Per la banda contesta ci sia stata un'organizzazione, il tutto è successo per casualità e al 30.3.2016 non avevano nemmeno intenzione di commettere un'altra rapina. Secondo la giurisprudenza si è in presenza di una banda se si è manifestata l'intenzione di commettere altre infrazioni indipendenti e qui non c'è nulla che fa pensare a questo. Inoltre se ci fossero state le fondamenta della banda avrebbero portato a casa di più. Gli atti preparatori non hanno luogo di esistere. Gli imputati non pensavano di commettere una rapina in Svizzera ma al massimo una truffa in Italia dove le vittime non li avrebbero mai denunciati. Neppure le modalità erano state definite. Per la commisurazione della pena devono essere presi in considerazione i seguenti elementi: le ammissioni di IM 3, il suo trascorso difficile e che in alcun modo gli imputati volevano che qualcuno si facesse male. Inoltre ora ha trovato un'opportunità lavorativa e le precedenti sue condanne non sono così temporalmente vicine per non riconoscergli una prognosi non negativa. Tutto ciò considerato la difesa postula il proscioglimento dagli atti preparatori di rapina e una massiccia riduzione della pena proposta dalla PP da sospendere condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. Una pena da espiare sarebbe totalmente inefficace e nociva; - all'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede l'assoluzione del suo assistito in quanto non ha né commesso né avuto il sentimento di fare qualcosa di male. La difesa sostiene che prima del marzo 2016 IM 1 non conosceva gli altri imputati e quindi contesta i fatti dell'atto d'accusa. Egli doveva fungere esclusivamente da autore materiale perciò è stato mantenuto all'oscuro di tutto. Il pacchetto rapina non era neanche pronto. Contesta che ci fosse un piano, non erano stati determinati l'obiettivo, il luogo, la modalità, la ripartizione del bottino, non erano ancora state prese le disposizioni tecniche e organizzative e il punto di ritrovo era un bar. IM 1 non aveva un telefono dedicato e nemmeno era stato deciso il veicolo da utilizzare. Egli ha unicamente esplorato i luoghi dove forse si poteva fare qualcosa, ma non era un sopralluogo perché il luogo non era stato stabilito. Contesta che IM 1 abbia reclutato _____, bensì è stato il contrario, e il tentativo, non riuscito, di convincere _____ non è, negli atti preparatori, punibile. Manca anche l'imminenza della rapina che, visto le carenze organizzative, non poteva essere commessa il giorno seguente. Vi è dunque assenza dei presupposti oggettivi del reato. In aggiunta la difesa invoca l'errore di diritto inevitabile ex art. 21 CP, poiché il reato di atti preparatori non è punibile in Italia e quindi il suo assistito non poteva sapere che il suo comportamento fosse punibile. Per la commisurazione della pena, ma solo nell'ipotesi in cui fosse ritenuto colpevole del reato prospettatogli, occorre considerare come attenuante la sua colpa lieve. IM 1 ha unicamente transitato per le strade di _____ e passato il confine verde legalmente. A causa dei problemi finanziari era disposto ma non pronto a commettere la rapina. Come attenuante generica va presa in considerazione anche la lunga carcerazione subita. La richiesta di 18 mesi formulata dal PP è eccessiva, basti pensare che il codice prevede un minimo di 12 mesi per la rapina commessa con un'arma da fuoco. Tutto ciò considerato la difesa postula il proscioglimento del reato di atti preparatori di rapina in mancanza degli elementi oggettivi, in alternativa in virtù dell'art. 21 CP. Chiede inoltre un indennizzo per fr. 35'600.- a titolo di riparazione del torto morale per ingiusta carcerazione, corrispondenti a fr. 100.- al giorno. In via subordinata chiede la condanna a

una pena detentiva inferiore a 6 mesi e la riparazione del torto morale per un importo di fr. 100.- al giorno per i giorni scontati in più. Considerato, in fatto ed in diritto I) Correzioni degli atti d'accusa 1. All'apertura del pubblico dibattimento si è proceduto alle seguenti correzioni dei due atti d'accusa (di seguito solo AA 180/2016 del 29.11.2016 e documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1 nonché AA 26/2017 del 6.3.2017 e doc. TPC 34): " Richiamato il doc. TPC 27 il Presidente e le parti si danno reciprocamente atto che _____ e _____ non sono accusatori privati. Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche: atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016 - a pag. 1, riferendosi alla carcerazione preventiva di IM 1, si _____ sostituisce in totale 140 giorni con 109 giorni; - al punto A1, a pag. 2, al titolo di reato, si aggiunge subordinatamente semplice; - a pag. 5, al reato, si aggiunge alla n. 1 dell'art. 140 CP il cpv. 1; - al punto B2, a pag. 5, richiamati i verbali d'interrogatorio PP IM 1 10.6.2016 a pag. 2 da riga 10 ("ADR che non...") a riga 13 ("...colombe di Pasqua") e di confronto IM 2 / IM 1 8.8.2016 a _____ pag. 4 da riga 42 ("Oltretutto gli incontri") a riga 45 ("li conoscevo _____ ancora"), si sostituisce nel periodo novembre 2015 - 14 maggio 2016, _____ IM 1, IM 2 e IM 3 con nel periodo novembre 2015 / 14.5.2016, IM 2 e IM 3 e nel periodo marzo 2016 / 14.5.2016, IM 1; - ai sequestri, a pag. 7 e 8, richiamato l'AI 153 e i verbali _____ d'interrogatorio PS IM 2 31.5.2016 a pag.

E. 10

da riga 30 _____ ("All'interno della...") a riga 33 ("...altro da dire") e IM 1 8.6.2016 a _____ pag. 2 da riga 23 ("Gli interroganti mi...") a riga 28 ("...tolti io prima"), si tolgono da IM 2 1 giacca di colore nero (rep. nr. 48960) e 1 _____ camicia a quadretti (rep. nr. 48961) che sono aggiunti agli oggetti _____ sotto sequestro di IM 1; atto d'accusa 26/2017 del 6.3.2017 - a pag. 1, al titolo di reato di aggiunge 1 _____ rispettivamente subordinatamente semplice; - al punto 1, a pag. 4, al reato, si aggiunge alla n. 1 dell'art. 140 CP il _____ cpv. 1. Le parti si dichiarano d'accordo con queste correzioni e i due atti d'accusa sono modificati di conseguenza" (verbale del dibattimento, di seguito solo VD, a pagina, di seguito solo pag., 3) II) Apprezzamento giuridico divergente 2. Richiamato l'articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale penale svizzero (di seguito solo CPP) e i punti (di seguito solo pt.) C.3 e 2 degli AA 180/2016 e 26/2017 (doc. TPC 1 e 34), durante l'interrogatorio degli imputati (art. 111 e seguenti, di seguito solo segg., CPP), la Corte delle assise criminali di Lugano (di seguito solo la Corte) ha prospettato a IM 2 e a IM 4 il seguente apprezzamento giuridico divergente (art. 344 CPP): " Visto le odierne risultanze dibattimentali, richiamato l'art. 344 CPP per analogia, il Presidente precisa l'accusa nei confronti di IM 2 (punto C.3 dell'atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016) e di IM 4 (punto 2 dell'atto d'accusa 26/2017 del 6.3.2017) estendendola all'ipotesi di reato di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. e) LCStr. per avere alterato o contraffatto le interessate due targhe di controllo per farne uso. Viene chiesto alle parti se in merito a quanto sopra intendono pronunciarsi già in questa sede e le stesse dichiarano che, se del caso, lo faranno al più tardi al momento della discussione" (VD allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 8) III) Vita e precedenti penali degli imputati 3. Per il vissuto, i precedenti penali e i progetti di vita di IM 1, cittadino italiano, nato il _____, residente a I-_____ si rinvia al suo dire nel verbale d'interrogatorio (di seguito solo VI) di polizia (di seguito solo PS) del 14.5.2016 a pag. 10 da riga 7 a riga 31 ma in particolare a quello del 7.10.2016 dinanzi al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) da pag. 6 riga 9 a pag. 7 riga 8: " Mi viene data lettura di quanto da me dichiarato il 14.05.2016 durante il verbale di polizia (allegato

E. 13

In merito ai tre capi d'imputazione dei due AA 180/2016 e 26/2017 (doc. TPC 1 e 34) si ricorda, in diritto, come:

E. 13.1

giusta l'art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio;

E. 13.2

giusta l'art. 140 n. 1 cpv. 1 CP chi commette un furto (art. 139 CP) usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) non inferiore a 180 aliquote giornaliere ricordato come giusta il n. 2 di predetta norma il colpevole è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina (art. 140 CP), si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (art. 140 n. 2 CP) rispettivamente come giusta il n. 3 cpv. 1 di predetta norma il colpevole è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a due anni se ha eseguito una rapina (art. 140 CP) come associato ad una banda intesa a commettere furti (art. 139 CP) o rapine (art. 140 CP);

E. 13.3

giusta l'art. 260bis cpv. 1 lett. d) CP è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che si accinge a commettere una rapina (art. 140 CP);

E. 13.4

giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. g) LCStr è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP) si appropria illecitamente di targhe di controllo allo scopo di usarle egli stesso o di cederne l'uso a terzi.

E. 14

In merito all'imputazione di cui ai pti. A.1 e 1 degli AA 180/2016 e 26/2017 (doc. TPC 1 e 34) è pacifica, in base alle risultanze agli atti e alle confessioni dei tre imputati (art. 111 segg. CPP, per IM 2 VI PP IM 2 del 7.10.2016 da pag. 2 riga 4 a pag. 5 riga 43 nonché VD all. 1 a pag. 4 II R e a pag. 6 IV/VII R, per IM 3 VI PP IM 3 del 14.10.2016 da pag. 2 riga 4 a pag. 5 riga 21 nonché VD all. 1 a pag. 4 III R e a pag. 6 VIII R rispettivamente per IM 4 VI PP IM 4 del 2.2.2017 a pag. 4 da riga 43 a riga 45 e del 13.2.2017 da pag. 1 riga 30 a pag. 5 riga 15 nonché VD all. 1 a pag. 4 IV R e a pag. 6 IX R) la realizzazione a carico di IM 2, IM 3 e IM 4 del reato di rapina semplice (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP, per IM 2 VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1, per IM 3 VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1 nonché per IM 4 VD all. 2 a pag. 2 e 3 pti. 4 e 4.1) ritenuto che gli stessi sono stati invece prosciolti dalle aggravanti per l'essersi muniti di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (art. 140 n. 2 CP) rispettivamente per aver agito come associati a una banda intesa a commettere furti (art. 139 CP) o rapine (art. 140 n. 3 cpv. 1 CP, per IM 2 VD all. 2 a pag. 3 pto. 5, per IM 3 VD all. 2 a pag. 3 pto. 6 e per IM 4 VD all. 2 a pag. 3 pto. 7), il tutto in forza alle seguenti considerazioni:

E. 14.1

per l'ipotesi di cui all'art. 140 n. 2 CP malgrado la contraria opinione del PP (VD a pag. 3, 5 e 6 nonché all. 1 a pag. 6 I/III R) gli atti non suffragano nemmeno sufficientemente che la rapina di Agno del 30.3.2016 (pti. A.1 e 1 degli AA 180/2016 e 26/2017 nonché doc. TPC 1 e 34) sia avvenuta con una pistola e in questo senso le affermazioni di _____ (VI PS _____ del 30.3.2016 da pag. 3 riga 31 a pag. 4 riga 32) e _____ (VI PS _____ del 30.3.2016 da pag. 2 riga 44 a pag. 3 riga 44) non risultano essere di alcuna utilità in quanto troppo generiche, non meglio comprovate, ad esempio, a confronto con una sciablona con raffigurati vari modelli d'arma o anche solo opposte, in contraddittorio (VD all. 1 a pag. 6 II R), ai tre imputati (art. 111 segg. CPP) non potendo, del resto, nemmeno escludere, almeno per la Corte, che, proprio per la sua particolare impugnatura (AI 245 annesso 3 fotografia 20) e le dichiarazioni dei tre accusati in sede dibattimentale (per IM 2 VD all. 2 a pag. 5 X R, per IM 3 VD all. 2 a pag. 5 XI R e per IM 4 VD all. 2 a pag. 5 XII R), che _____ abbia potuto confondere il ritrovato taser (AI 245 annesso 3 fotografia 20) con una pistola. Ma anche se l'ignoto autore materiale l'avesse avuta effettivamente in mano al momento della rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) la pubblica accusa, non avendola mai trovata, non ha minimamente provato, come era suo preciso obbligo fare, che la stessa fosse funzionante seppur senza il colpo in canna (sentenze del Tribunale federale, di seguito solo TF, in DTF 111 IV 49 e 110 IV 80 considerando, di seguito solo cons., 1 della Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, Inc. 17.2014.24+49+52 del 9.5.2014 cons. 20 e DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2017, art. 139 numero, di seguito solo no., 31 e 140 no. 21). Inoltre seppur sostenuto dal PP solo al momento della discussione (VD a pag. 6 e art. 346 cpv. 1 lett. a CPP) dopo averlo negato all'inizio del dibattimento (VD a pag. 3) per essere riconosciuto anche da uno dei tre difensori (VD a pag. 8), non è ammissibile ritenere che predetta aggravante si sia realizzata già solo dal possesso del taser (AI 245 annesso 3 fotografia 20), ricordato come un tale oggetto, anche se arma ai sensi della LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (di seguito solo LArm, art. 4 cpv. 1 lett. e LArm) non lo è per l'art. 140 CP (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2013, art. 139 no. 158), rammentato altresì come, in ogni caso, non essendo stato indicato a pag. 4 e 3 degli AA 180/2016 e 26/2017 (doc. TPC 1 e 34) quale mezzo utilizzato dall'ignoto autore per la rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP), ammettere predetta aggravante per il taser (AI 245 annesso 3 fotografia 20) avrebbe significato violare il principio accusatorio di cui all'art. 9 cpv. 1 CPP;

E. 14.2

per l'ipotesi di cui all'art. 140 n. 3 cpv. 1 CP malgrado la contraria opinione del PP (VD a pag. 6 e all. 1 a pag. 7 I R) predetta aggravante non può trovare tutela e questo non solo a fronte delle negative dichiarazioni soggettive degli imputati (art. 111 segg. CPP, per IM 2 VD all. 1 a pag. 6 X R, per IM 3 VD all. 1 a pag. 6 XI R e per IM 4 VD all. 1 a pag. 6 XI R che la generica pregressa affermazione di IM 2 nel suo VI PS 31.5.2016 a pag. 9 da riga 10 a riga 12 [“ Mi viene chiesto se l'affare legato alla Citroen C3 non valeva la pena, cosa avremmo fatto. Ammetto che probabilmente saremmo tornati in Ticino a cercare un altro obiettivo ” con le successive precisazioni dibattimentali per IM 2 VD all. 1 a pag. 6 XIII, per IM 3 VD all. 1 a pag. 6 XIV R e per IM 4 VD all. 1 a pag. 6 XV R] di certo non scalfisce) ma anche e soprattutto perché da un punto di vista oggettivo tale aggravante può entrare in considerazione solo se gli autori intendono commettere più di due reati (sentenze

del TF in DTF 122 IV 265 cons. 2b e 100 IV 219 cons. 2, della CARP Inc. 17.2014.24+49+52 del 9.5.2014 a pag. 62 nonché TRECHESEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike, Zurigo / San Gallo, 2013, art. 139 no. 16), ciò che in specie non è assolutamente dato né per IM 2 e IM 3, essendo stati condannati solo per due infrazioni di questo genere (per IM 2 VD all. 2 a pag. 1 pti. 2 e 2.1 e a pag. 2 pto. 2.2 nonché per IM 3 VD all. 2 a pag. 2 pti. 3, 3.1 e 3.2) ma soprattutto per IM 4 che in aula è stato chiamato a rispondere solo per la rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) ad _____ del 30.3.2016 (VD all. 2 a pag. 2 e 3 pti. 4 e 4.1).

E. 15

In merito all'imputazione di cui al pto. B.2 dell'AA 180/2016 (doc. TPC 1), ricordato come i fatti così come descritti nel testo d'accusa con la convenuta modifica temporale limitatamente a IM 1 (VD a pag. 3, VI PP IM 1 del 10.6.2016 a pag. 2 da riga 10 a riga 13 e confronto IM 3 / IM 2 / IM 1 dell'8.8.2016 a pag. 4 da riga 42 a riga 45) non risultano contestati né oggettivamente (VD all. 1 a pag. 8 VI/VII R) né soggettivamente (VI PP confronto IM 3 / IM 2 / IM 1 dell'8.8.2016 a pag. 7 da riga 37 a riga 38), malgrado le contestazioni sollevate dai tre patrocinatori d'ufficio (art. 132 CPP) al momento della discussione (VD a pag. 8 segg. e art. 346 cpv. 1 CPP), richiamate le sentenze in DTF 111 IV 155, 115 IV 121 e 132 IV 127 nonché 6S.447/2004 del 23.2.2005 cons. 2.2 e CARP Inc. 17.2014.58 del 28.7.2014 da pag. 43 a pag. 44 rispettivamente l'inapplicabilità al presente caso dell'art. 21 CP (sentenze del TF 6S.428/2006 del 27.11.2006 cons. 2 e 3 nonché CARP Inc. 17.2016.54-55, 57+17.2016.82 + 17.2017.20-22 a pag. 61), non può che conseguire la condanna di IM 1, IM 2 e IM 3 per il reato di atti preparatori punibili di rapina (art. 260bis cpv. 1 lett. d CP nonché per IM 1 VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1, per IM 2 VD all. 2 a pag. 1 pto. 2 e a pag. 2 pto. 2.2 e per IM 3 VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2).

E. 16

In merito alle imputazioni di cui ai pti. C.3 e 2 degli AA 180/2016 e 26/2017 (doc. TPC 1 e 34), anche nell'impossibilità di sapere chi ha fatto effettivamente cosa, dalle confessioni di IM 2 (VI PP IM 2 del 7.10.2016 a pag. 6 da riga 1 a riga 27 nonché VD all. 1 a pag. 7 IX/X R e a pag. 8 III R) e IM 4 (VI PP IM 4 del 13.2.2017 da pag. 5 riga 43 a pag. 6 riga 12, del 14.2.2017 a pag. 2 da riga 22 a riga 23 e del 21.2.2017 da pag. 1 riga 31 a pag. 2 riga 10 nonché VD all. 1 a pag. 7 XII R e a pag. 8 I/II/IV R) non può che scaturirne la loro condanna per il reato di abuso della licenza e delle targhe ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 lett. g) LCStr (per IM 2 VD all. 2 a pag. 1 pto. 2 e a pag. 2 pto. 2.3 nonché per IM 4 VD all. 2 a pag. 2 pto. 4 e a pag. 3 pto. 4.2). VII) Colpa, prognosi, pena

E. 17

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

E. 17.1

giusta l'art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

E. 17.2

giusta l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di sei mesi a due anni se una pena condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3)

ricordato come giusta il cpv. 2 di predetta norma se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva (art. 40 CP) di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli;

E. 17.3

giusta l'art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficiente conto della colpa dell'autore ricordato come giusta il cpv. 2 di predetta norma la parte da eseguire non può eccedere la metà della pena rispettivamente che giusta il cpv. 3 prima frase di predetta norma in caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva (art. 40 CP), la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi;

E. 17.4

giusta l'art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

E. 17.5

giusta l'art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione;

E. 17.6

giusta l'art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

E. 17.7

giusta l'art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

E. 17.8

giusta l'art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP).

E. 18

Richiamate le sentenze del TF in DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché della CARP Inc. 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012 è innegabile come la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) dei quattro imputati (art. 111 segg. CP) è da ritenersi tra grave e medio grave.

Ciò posto e tutto ben ponderato, richiamato in particolare il movente economico (VD a pag. 6), un'organizzazione definita nel dettaglio come dei veri professionisti del crimine (VD a pag. 6), la reiterazione dell'agire perlomeno per IM 2 e IM 3, i precedenti penali di tutti e tre gli imputati (art. 111 segg. CPP e VD a pag. 6), il loro riconoscimento dei fatti e la confessione limitatamente ai reati di rapina semplice (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) e di abuso della licenza e delle targhe (art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr), il loro pregresso vissuto, l'età, il lungo carcere preventivo già sofferto e ancora da soffrire, data altresì pacificamente, non potendo essere altrimenti, un'evidente prognosi negativa per IM 1, IM 2 e IM 4 (VD a pag. 6), potendo invece essere ancora ammesse, seppur con difficoltà, le circostanze particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP per IM 3, la Corte, richiamato anche il concorso dei reati di cui all'art. 49 cpv. 1 CP per IM 2, IM 3 e IM 4, ha condannato: 18.1. IM 1 alla pena detentiva (art. 40 CP) di 7 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 8 e 8.1), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP nonché VD all. 2 a pag. 3 pti. 8 e 8.1), con il che questo imputato (art. 111 segg. CP) è stato scarcerato (VD a pag. 11); 18.2. IM 2 alla pena detentiva (art. 40 CP) di 33 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 8 e 8.2), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP nonché VD all. 2 a pag. 3 pti. 8 e 8.2); 18.3. IM 3 alla pena detentiva (art. 40 CP) di 32 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 8 e 8.3), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP nonché VD all. 2 a pag. 3 pti. 8 e 8.3), ricordato come l'esecuzione della pena detentiva (art. 40 CP) inflittagli è sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) in ragione di 20 mesi con un periodo di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 CP) mentre per il resto è da espiare (art. 43 cpv. 1, 2 e 3 prima frase CP nonché VD all. 2 a pag. 4 pto. 9);

E. 18.4

IM 4 alla pena detentiva (art. 40 CP) di 24 mesi (VD all. 2 a pag. 3 pti. 8 e 8.4), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP nonché VD all. 2 a pag. 3 pti. 8 e 8.4). VIII) Le pretese di diritto civile degli accusatori privati

E. 19

Richiamati i pti. A.1 e 1 degli AA 180/2016 e 26/2017 (doc. TPC 1 e 34) rispettivamente il VD all. 1 a pag. 9 X/XI/XII R nonché 2 a pag. da 1 a 4 pti. 2, 2.1, 3, 3.1, 4 e 4.1, in quanto richieste di diritto civile [per l'accusatore privato (di seguito solo AP, art. 118 segg. CP ma in particolare art. 121 cpv. 2 CPP) ACPR 1 AI 185 e per l'AP (art. 118 segg. CPP, VI PS _____ dell'1.4.2016 a pag. 5, AI 256 e doc. TPC 10) ACPR 4, _____ doc. Dib. 1 e VD a pag. 3), la Corte ha condannato, in solido, IM 2, IM 3 e IM 4 a versare agli AP (art. 118 segg. CPP) ACPR 1 franchi (di seguito solo fr.) 170'000.- a titolo di risarcimento danni (VD all. 2 a pag. 4 pti. 10 e 10.1) e ACPR 4 fr. 4'158.- a titolo di partecipazione alle spese legali (VD all. 2 a pag. 4 pti. 10 e 10.2). IX) Confische e dissequestri

E. 20

In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

E. 20.1

giusta l'art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico;

E. 20.2

giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. d) CPP all'imputato (art. 111 segg. CPP) e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente confiscati;

E. 20.3

giusta l'art. art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

E. 21

Tenuto conto delle risultanze d'istruttoria (VI PS IM 1 del 25.5.2016 a pag. 2 da riga

E. 21.1

la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di:

E. 21.1.1

1 casco nero AGV Bali LX taglia S, di 1 parte interna del casco in tessuto nero, di 1 martelletto frangivetro rosso e di 1 dispositivo elettroshock nero (VD all. 2 a pag. 4 pti. da 11 a 11.4);

E. 21.1.2

a IM 3 di 1 automobile KIA Cee'd targata (I) _____ con chiavi d'accensione, di 1 navigatore satellitare Tom Tom 1EX00 con cavo d'alimentazione e di 1 guanto sinistro in cuoio marrone Alpo taglia 8 1/2 (VD all. 2 a pag. 4 pti. 11 e da 11.5 a 11.5.3);

E. 21.2

il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP):

E. 21.2.1

a IM 1 di 1 cellulare lilla Nokia C3-00 IMEI _____ con batteria e tessera SIM Wind _____ corrispondente al no. _____, di 1 giacca nera e di 1 camicia a quadretti (VD all. 2 a pag. 4 pti. da 12 a 12.1.3);

E. 21.2.2

a IM 2 di 1 cellulare blu Nokia RM 1133 dual SIM IMEI _____ e _____ con batteria e tessera SIM Tim _____ corrispondente al no. _____, di 1 porta tessera SIM Tim _____ corrispondente al no. _____, di 1 scontrino Euro Petroli Novazzano del 4.5.2016, di 1 locandina cartacea Achille in love e di 1 confezione dolciumi Joacker (VD all. 2 a pag. 4 pti. 12 e da 12.2 a 12.2.5);

E. 21.2.3

a IM 3 di 1 cellulare nero LG IMEI _____ con batteria e tessera SIM _____ corrispondente al no. _____, di 1 cavo caricatore USB, di 1 giacca in pelle scura Kemich e di vari biglietti da visita e foglietti (VD all. 2 a pag. 4 pto. 12 e a pag. 5 da pti. 12.3 a 12.3.4);

E. 21.2.4

a IM 4 di 1 cellulare nero Nokia RM 1133 dual SIM IMEI _____ e _____ con batteria e tessera SIM Tim _____ corrispondente al no. _____ e di 1 cellulare nero e rosso Nokia X3 IMEI _____ con batteria e tessera SIM Omnitel _____ corrispondente al no. _____ (VD all. 2 a pag. 4 pto. 12 e a pag. 5 da pti. 12.4 a

12.4.2);

E. 21.2.5

a _____ di una fotocopia di un documento (VD all. 2 a pag. 5 pto. 13). X)
Indennizzo e riparazione del torto morale 22. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come: 22.1. giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato (art. 111 segg. CPP) ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP); 22.2. giusta l'art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato (art. 111 segg. CPP) ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento; 22.3. giusta l'art. 431 cpv. 1 CPP se nei confronti dell'imputato (art. 111 segg. CPP) sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità penale gli riconosce un'indennità e una riparazione del torto morale adeguate ricordato come giusta il cpv. 2 di predetta norma in caso di carcerazione preventiva (art. 220 cpv. 1 CPP) o di sicurezza (art. 220 cpv. 2 CPP), l'imputato (art. 111 segg. CPP) ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione della libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati. 23. Nonostante l'intervenuto proscioglimento di IM 2, IM 3 e IM 4 dall'imputazione di rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) aggravata perché commessa in banda (art. 140 n. 3 cpv. 1 CP) o perché munitosi di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (art. 140 n. 2 CP) di cui ai pti. A.1 e 1 degli AA 180/2016 e 26/2017 (doc. TPC. 1 e 34, per IM 2 VD all. 2 a pag. 3 pto. 5, per IM 3 VD all. 2 a pag. 3 pto. 6 e per IM 4 VD all. 2 a pag. 3 pto. 7) a questi tre imputati (art. 111 segg. CP) non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (per IM 2 VD all. 2 a pag. 5 pto. 16, per IM 3 VD all. 2 a pag. 5 pto. 17 e per IM 4 VD all. 2 a pag. 5 pto. 18) già solo perché si è trattato di una questione di diritto e non di fatto ma anche perché correttamente non richiesto dai rispettivi difensori d'ufficio (art. 132 CPP) avvocati (di seguito solo avv.) DUF 2 (VD a pag. 4), DUF 3 (VD a pag. 4) e DUF 4 (VD a pag. 4). 24. Alla richiesta inoltrata in sede dibattimentale dal patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 avv. DUF 1 (VD a pag. 4) non è stato dato seguito alcuno sia perché infondata ex art. 429 CPP visto come questo imputato (art. 111 segg. CPP) è stato condannato per il reato di atti preparatori punibili di rapina (art. 260bis cpv. 1 lett. d CP, sentenza della Corte dei reclami penali, di seguito solo CRP, Inc. 60.2016.286 del 15.2.2017 a pag. 11 segg. e VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1) rispettivamente perché ingiustificata in applicazione congiunta degli art. 431 cpv. 2 e 430 cpv. 1 lett. a) CPP visto come sia stato lui a provocare, in modo illecito e colpevole, l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti (sentenze del TF 6B_1104/2105 del 6.10.2016 cons. 4 e 6B_1243/2016 del 13.12.2016 cons. 1 rispettivamente della CARP Inc. 60.2016.71 del 19.9.2016 a pag. 12 e VD all. 2 a pag. 5 pto. 15). XI) Retribuzione dei difensori d'ufficio

E. 25

- 28. ...omissis... XII) Tassa di giustizia e spese procedurali

E. 29

La tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste, in solido, a carico di IM 1 in ragione di 1/6, di IM 2 in ragione di 1/3, di IM 3 in ragione di 1/3 e di IM 4 in ragione di 1/6 (art. 426 cpv. 1 prima frase CP e VD all. 2 a pag. 5 pto. 14). visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 140 n. 1 cpv. 1 nonché 260bis cpv. 1 lett. d) CP; 97 cpv. 1 lett. g) LCStr; 80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. atti preparatori punibili di rapina per avere, a _____ e dintorni, nel periodo marzo 2016/14.5.2016, in correatà con IM 2, IM 3 e terzi, preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione erano tali da mostrare che si accingevano a commettere una rapina ai danni della _____ di _____; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016 e precisato nei considerandi . 2. IM 2 è autore colpevole di: 2.1. rapina commessa ad _____, il 30.3.2016, in correatà con IM 3, IM 4 e terzi non identificati, ai danni della ACPR 4, con una refurtiva denunciata di fr. 60'000.- e Euro 100'000.-; 2.2. atti preparatori punibili di rapina per avere, a _____ e dintorni, nel periodo novembre 2015/14.5.2016, in correatà con IM 1, IM 3 e terzi, preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione erano tali da mostrare che si accingevano a commettere una rapina ai danni della _____ di _____; 2.3. abuso della licenza e delle targhe per essersi, a _____, nel periodo 12/19.3.2016, a scopo d'uso, illecitamente appropriato della targa di controllo TI _____ intestata a terzi, applicandola, alterata, su un motoveicolo Yamaha T-Max; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016 e precisato nei considerandi . 3. IM 3 è autore colpevole di: 3.1. rapina commessa ad _____, il 30.3.2016, in correatà con IM 2, IM 4 e terzi non identificati, ai danni della ACPR 4, con una refurtiva denunciata di fr. 60'000.- e Euro 100'000.-; 3.2. atti preparatori punibili di rapina per avere, a _____ e dintorni, nel periodo novembre 2015/14.5.2016, in correatà con IM 1, IM 2 e terzi, preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione erano tali da mostrare che si accingevano a commettere una rapina ai danni della _____ di _____; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016 e precisato nei considerandi . 4. IM 4 è autore colpevole di: 4.1. rapina commessa ad _____, il 30.3.2016, in correatà con IM 2, IM 3 e terzi non identificati, ai danni della ACPR 4, con una refurtiva denunciata di fr. 60'000.- e Euro 100'000.-; 4.2. abuso della licenza e delle targhe per essersi, a _____, il 14.3.2016, a scopo d'uso, illecitamente appropriato della targa di controllo TI _____ intestata a terzi, applicandola, alterata, su un motoveicolo Yamaha T-Max; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 26/2017 del 6.3.2016 e precisato nei considerandi . 5. IM 2 è prosciolto dall'imputazione di rapina aggravata perché commessa in banda e perché munitosi di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa di cui al punto 1 dell'atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016. 6. IM 3 è prosciolto dall'imputazione di rapina aggravata perché commessa in banda e perché munitosi di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa di cui al punto 1 dell'atto d'accusa 180/2016 del 29.11.2016. 7. IM 4 è prosciolto dall'imputazione di rapina aggravata perché commessa in banda e perché munitosi di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa di cui al punto 1 dell'atto d'accusa 26/2017 del 6.3.2017. 8. Di conseguenza: 8.1. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 7 (sette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 8.2. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 33 (trentatre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 8.3. IM

3 è condannato alla pena detentiva di 32 (trentadue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 8.4. IM 4 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere estradizionale e preventivo sofferto. 9. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 3 è sospesa in ragione di 20 (venti) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare. 10. IM 2, IM 3 e IM 4 sono condannati a versare in solido agli AP:

10.1 ACPR 1, _____ fr. 170'000.- a titolo di risarcimento danni; 10.2 ACPR 4, _____ fr. 4'158.- a titolo di partecipazione alle spese legali. 11. È ordinata la confisca di: 11.1. 1 casco nero AGV Bali LX taglia S; 11.2. 1 parte interna del casco in tessuto nero; 11.3. 1 martelletto frangivetro rosso; 11.4. 1 dispositivo elettroshock nero; 11.5. a IM 3 di: 11.5.1. 1 automobile KIA Cee'd, (I) _____, con chiavi d'accensione; 11.5.2. 1 navigatore satellitare Tom Tom 1EX00 con cavo d'alimentazione; 11.5.3. 1 guanto sinistro in cuoio marrone Alpo taglia 8 1/2. 12. È ordinato il dissequestro e la restituzione: 12.1. a IM 1 di: 12.1.1. 1 cellulare lilla Nokia C3-00 IMEI _____ con batteria e tessera SIM Wind _____ corrispondente al numero _____; 12.1.2. 1 giacca nera; 12.1.3. 1 camicia a quadretti; 12.2. a IM 2 di: 12.2.1. 1 cellulare blu Nokia RM 1133 dual SIM IMEI _____ e _____ con batteria e tessera SIM Tim _____ corrispondente al numero _____; 12.2.2. 1 porta tessera SIM Tim _____ corrispondente al numero _____; 12.2.3. 1 scontrino _____ del 4.5.2016; 12.2.4. 1 locandina cartacea _____; 12.2.5. 1 confezione dolciumi _____; 12.3. a IM 3 di: 12.3.1. 1 cellulare nero LG IMEI _____ con batteria e tessera SIM _____ corrispondente al numero _____; 12.3.2. 1 cavo caricatore USB; 12.3.3. 1 giacca in pelle scura Kemich; 12.3.4. 1 vari biglietti da visita e foglietti; 12.4. a IM 4 di: 12.4.1. 1 cellulare nero Nokia RM 1133 dual SIM IMEI _____ e _____ con batteria e tessera SIM Tim _____ corrispondente al numero _____; 12.4.2. 1 cellulare nero e rosso Nokia X3 IMEI _____ con batteria e tessera SIM Omnitel _____ corrispondente al numero _____. 13. È ordinato il dissequestro e la restituzione a _____ di una fotocopia di un documento. 14. La tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese procedurali sono poste, in solido, a carico di IM 1 in ragione di 1/6, di IM 2 in ragione di 1/3, di IM 3 in ragione di 1/3 e di IM 4 in ragione di 1/6. 15. Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi degli art. 429, 430 e 431 CPP. 16. Non è riconosciuto a IM 2 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 CPP. 17. Non è riconosciuto a IM 3 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 CPP. 18. Non è riconosciuto a IM 4 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 CPP. 19. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 19.1. Le note professionali del 17.10.2016 e del 3.5.2017 dell'avv. DUF 1 sono approvate per: onorario fr. 13'862.20 spese e trasferte fr. 1'055.00 IVA (8%) fr. 1'193.40 totale fr. 16'110.60 19.1.1. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 16'110.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 19.2. Le note professionali del 31.10.2016, del 21.4.2017 e del 3.5.2017 dell'avv. DUF 2 sono approvate per: onorario fr. 27'065.00 spese e trasferte fr. 1'626.60 IVA (8%) fr. 2'295.35 totale fr. 30'986.95 19.2.1. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 30'986.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 19.3. Le note professionali del 31.10.2016, del 24.4.2017 e del 3.5.2017 dell'avv. DUF 3 sono approvate per: onorario fr. 23'890.30 spese e trasferte fr. 1'837.00

totale fr. 25'727.30 19.3.1. IM 3 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 25'727.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 19.4. Le note professionali del 28.2.2017 e del 12.4.2017 dell'avv. DUF 4 sono approvate per: onorario fr. 6'144.00 spese e trasferte fr. 145.75 IVA (8%) fr. 503.20 totale fr. 6'792.95 19.4.1. IM 4 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 6'792.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 19.5. La quantificazione della retribuzione dei difensori d'ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP).

Distinta spese :	Tassa di giustizia	fr.	8'000.--	Inchiesta
preliminare	fr.	48'195.90	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.
591.60	fr.	56'787.50	===== Distinta spese a carico di IM 1 (1/6)	Tassa di
giustizia	fr.	1'333.33	Inchiesta preliminare	fr.
8'032.65	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	98.60	fr.
9'464.58	=====			
Distinta spese a carico di IM 2 (1/3)	Tassa di giustizia	fr.	2'666.67	
Inchiesta preliminare	fr.	16'065.30	Spese postali,tel.,affr. in blocco	
fr.	197.20	fr.	18'929.17	===== Distinta spese a carico di IM 3 (1/3)
Tassa di giustizia	fr.	2'666.67	Inchiesta	
preliminare	fr.	16'065.30	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.
197.20	fr.	18'929.17	===== Distinta spese a carico di IM 4 (1/6)	Tassa di
giustizia	fr.	1'333.33	Inchiesta preliminare	fr.
8'032.65	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	98.60	fr.
9'464.58	=====			

Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali II

Presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.